



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventinove del mese di marzo, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESIEDE il Sindaco Sig. Giacomo Cucini

SONO PRESENTI gli Assessori Sig.ri: Francesco Dei - Jacopo Arrigoni - Piero Di Vita - Clara Conforti

E' ASSENTE l'Assessore Sig.ra Francesca Pinochi

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

DELIBERAZIONE

N. **74**

del

29.03.2019

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Determinazione tariffe per l'anno 2019 – Proroga scadenza pagamento pubblicità annuale 2019.

La presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

(N. 74)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Determinazione tariffe per l'anno 2019 – Proroga scadenza pagamento pubblicità annuale 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTI COMUNALI – Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Determinazione tariffe per l'anno 2019 – Proroga scadenza pagamento pubblicità annuale 2019.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 e s.m.e i., che disciplina l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2002 e successivamente modificato dalle deliberazioni del consiglio comunale nn. 160/2002- 9/2005-19/2007;

Visto che le vigenti tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono state determinate rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 218/2005 e n. 2019/2005 in vigore dall'anno 2006, prorogate annualmente;

Visto l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26/06/2012 ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità:

- Fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998;
- Fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadro, a decorrere dal 01/01/2000;

Visto l'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe l'Imposta Comunale sulla Pubblicità disposti in attuazione dell'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997, approvati prima del 26/06/2012;

Tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha sostenuto che le delibere di aumento delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità disposti e approvati entro il 26/06/2012 erano efficaci solo per il 2012;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021” che prevede che le tariffe e i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato;

Considerato inoltre che dal 28 ottobre 2018, la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non è più gestita in concessione a seguito di risoluzione consensuale del contratto, e la tardiva acquisizione delle banche-dati necessarie, e che l'ufficio attualmente non può



garantire il corretto invio dei bollettini di scadenza annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2019 entro il termine previsto (30 giorni dalla scadenza prevista dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di previsione) che quest'anno è il 30/04/2019;

DELIBERA

- 1) di fissare la scadenza del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente per l'anno 2019 al 01/07/2019;
- 2) di approvare, a decorrere dal 01/01/2019, a seguito del comma 919 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021" le seguenti tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1) Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/93)

Pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, per ogni metro quadrato:

| DESCRIZIONE | Fino a 3 mesi | Oltre 3 mesi |
|---------------------|---------------|--------------|
| | per ogni mese | per 1 anno |
| Non luminosa | | |
| Fino a mq. 1,00 | 1,61 | 16,11 |
| Da 1 mq. a 5,50 | 2,01 | 20,14 |
| Da mq. 5,50 a 8,50 | 3,02 | 30,21 |
| Oltre mq. 8,50 | 4,03 | 40,28 |
| Luminosa | | |
| Fino a mq. 1,00 | 3,22 | 32,23 |
| Da 1mq. a 5,50 | 4,03 | 40,28 |
| Da mq. 5,50 a 8,50 | 5,04 | 50,35 |
| Oltre mq. 8,50 | 6,04 | 60,43 |

2) Pubblicità effettuata con striscioni (art. 15 D. Lgs. 507/93)

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo

| | |
|---------------------------------------|-------|
| di 15 giorni o frazione fino ad 1 mq. | 16,11 |
| di 15 giorni o frazione oltre 1 mq. | 20,14 |

3) Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13 D. Lgs. 507/93)

Pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotraviarie, veicoli in genere, battelli, bar- che e simili, adibiti ad uso pubblico e privato:

| DESCRIZIONE | FINO A 3 MESI PER OGNI MESE | OLTRE 3 MESI PER 1 ANNO |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Non luminosa fino ad 1 mq. | 1,61 | 16,11 |
| Luminosa fino ad 1 mq | 3,22 | 32,23 |
| Non luminosa oltre 1 mq. | 2,01 | 20,14 |
| Luminosa oltre 1 mq. | 4,03 | 40,28 |
| | | |

a) Pubblicità visiva effettuata all'esterno dei detti veicoli:

| DESCRIZIONE | Fino a 3 mesi | Oltre 3 mesi |
|---------------------|---------------|--------------|
| Non luminosa | | |
| Fino a mq. 1,00 | 1,61 | 16,11 |
| Da 1 mq. a 5,50 | 2,01 | 20,14 |
| Da mq. 5,50 a 8,50 | 3,02 | 30,21 |
| Oltre mq. 8,50 | 4,03 | 40,28 |
| Luminosa | | |
| Fino a mq. 1,00 | 3,22 | 32,23 |
| Da 1mq. a 5,50 | 4,03 | 40,28 |
| Da mq. 5,50 a 8,50 | 5,04 | 50,35 |
| Oltre mq. 8,50 | 6,04 | 60,43 |

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (3° comma).

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana aventi inizio o fine corsa in questo Comune la misura è ridotta del 50%.

4) Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda (art. 13 comma 3 D.Lgs. 507/93)

Per le iscrizioni, emblemi, marchi, e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno a questo Comune se vi ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se vi è domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° Gennaio dei ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

| Autoveicoli con portata non inferiore a 30 quintali | Non luminosa | Luminosa |
|---|--------------|----------|
| | | 89,24 |
| | 178,49 | |
| Altri autoveicoli | 59,50 | 118,99 |
| Motocarri e motocarrozette | 29,75 | 59,50 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

5) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie:

| Descrizione | Fino a 3 mesi | Oltre 3 mesi |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| | per ogni mese | per 1 anno |
| Per conto altrui fino ad 1 mq. | 4,96 | 49,58 |
| Per conto altrui oltre ad 1 mq. | 6,20 | 61,97 |
| Per conto proprio fino ad 1 mq. | 2,48 | 24,79 |
| Per conto proprio oltre ad 1 mq. | 3,10 | 30,99 |

6) Pubblicità effettuata con aeromobili (art. 15 D. Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati **74,37**

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili la tariffa è ridotta alla metà

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

Per i primi 30 giorni **3,10** per il periodo successivo **1,55**

Per la distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario, per ciascuna persona impiegata e per giorno o frazione di giorno indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito **3,10**

Per la pubblicità sonora, per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascun punto di pubblicità **9,30**

7) Modalità di applicazione (art. 7 D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cm. quadrati.

3. per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibite alla pubblicità.

4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile come unico mezzo pubblicitario

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa, o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

8) Riduzioni (art. 16 D.Lgs. 507/93)

La misura dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

9) Esenzioni (art. 17 D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché la tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
6. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
8. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
9. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

FINO A MQ. 1

| | MANIFSTI COSTITUITI DA MENO DI 8 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA MENO DI 8 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI |
| | 1,36 | 0,41 | 2,05 | 0,61 | 2,73 | 0,82 |
| COMMISSIONI DI MENO DI 50 FOGLI | | | | | | |
| | 2,05 | 0,61 | 2,73 | 0,82 | 3,41 | 1,02 |

SUPERIORI A MQ. 1

| | MANIFSTI COSTITUITI DA MENO DI 8 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA MENO DI 8 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA 8 A 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI | MANIFSTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI | TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI | TARIFFA PER OGNI 5 GIORNI SUCCESSIVI |
| | 1,70 | 0,51 | 2,56 | 0,77 | 3,41 | 1,02 |
| COMMISSIONI DI MENO DI 50 FOGLI | | | | | | |
| | 2,56 | 0,77 | 3,41 | 1,02 | 4,26 | 1,28 |

Maggiorazione delle tariffe dei diritti per affissioni di urgenza, notturne o festive.

per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di 2 giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del 10% in più della tariffa base, con un minimo di Euro 30,99 per ogni commissione.

Riduzione delle tariffe:

Le tariffe dei diritti sono ridotte alla metà:

- 1) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non

rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 15.12.93, n. 507.

- 2) Per i manifesti di comitati associazioni e fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 4) Per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi.
- 5) Per gli annunci mortuari.

Esenzioni:

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) I manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- 3) I manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- 4) I manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) I manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;
- 6) Ogni altro manifesto o atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) I manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

3) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Giunta Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –
Determinazione tariffe per l'anno 2019 – Proroga scadenza pagamento pubblicità annuale 2019.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 26.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 26.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giacomo Cucini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio il 04.04.2019 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

Revocata con atto n. _____ del _____

Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Certaldo, 04.04.2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)
